

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n°29 – 2022

Poggio a Caiano, novembre 2022

Erogazioni liberali in natura di modico valore: per il solo 2022 incremento a 3.000 euro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la circolare 4.11.2022 n. 35/E, relativa alla **nuova soglia di non imponibilità per i fringe benefit pari a 3.000,00 euro** prevista dall'art.12 del DL 115/2022 (modificato successivamente dal DL Aiuti quater), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **esclusivamente per l'anno di imposta 2022**, la disciplina di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR **deve intendersi modificata come di seguito**: i) sono incluse **tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate** o rimborsate ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; ii) il **limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente** dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, **è innalzato da 258,23 a 3.000,00 euro** (soglia modificata ad opera dell'articolo 3, comma 10, lettera b del DL n. 176/2022). Non è invece prevista **alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma**, per cui, in caso di superamento, il datore di lavoro **deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto**, inclusa la **quota inferiore al medesimo limite di 3.000,00 euro**.

Premessa

Con la circolare Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35/E sono stati forniti alcuni chiarimenti sull'art. 12 del DL 115/2022, che **prevede l'incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per il 2022**.

Norma di riferimento

La citata disposizione prevede che **"in deroga** a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (...), **non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00"**.

Ambito soggettivo

Tel 055.8797201 Fax 055.8779812 silvano@nieri.org

Circolare n°29 – 2022

pag. n°1



Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.

Sulla base di quanto già previsto dall'art. 51 co. 3 del TUIR, secondo l'Agenzia delle Entrate tale disposizione si applica ai **titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** per i quali il reddito è determinato secondo l'art. 51 del TUIR.

Osserva

Inoltre, i **fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.**

L'Agenzia ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR, **rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari** indicati nell'art. 12 del TUIR, nonché **i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.**

Ambito oggettivo

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, esclusivamente per l'anno di imposta 2022, la disciplina di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR **deve intendersi modificata** come di seguito:

- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori **anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;**
- **il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente** dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, **è innalzato da 258,23 a 3.000,00 euro.**

Superamento del limite di 3.000,00 euro

Non è prevista alcuna modifica al funzionamento del **regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma**, per cui, in caso di superamento, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate **il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto**, inclusa la **quota inferiore al medesimo limite di 3.000,00 euro.**

Osserva

In altri termini, **se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 3.100,00 euro, l'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 3.100,00 euro** (come avviene ordinariamente), **non soltanto l'eccedenza di 100,00 euro.**

Utenze domestiche

L'art. 12 del DL 115/2022 amplia l'ambito applicativo dell'art. 51 co. 3 del TUIR, prevedendo che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**, nel limite di 3.000,00 euro, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, **anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti "per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale".**



Sul punto la circ. Agenzia delle Entrate 35/2022 ha chiarito che:

- **le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti**, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, purché ne sostengano effettivamente le relative spese;
- **rilevano anche le utenze per uso domestico** (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio**, che vengono **ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- vanno considerate anche **le utenze per le quali**, pur essendo intestate al proprietario dell'immobile (locatore), **nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore** (locatario) o dei propri coniuge e familiari, purché **tali soggetti sostengano effettivamente la spesa**

Osserva

In merito alla documentazione, l'Agenzia rileva che **il datore di lavoro**:

- **deve acquisire e conservare**, per eventuali controlli, **la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione** nel limite di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR.
- in alternativa, **può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche**, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (quali, ad esempio, il numero e l'intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che **il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.**

Osserva

Resta fermo che **tutta la documentazione** indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva **deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.**

Viene altresì chiarito che **la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente**, purché sia intestata al **coniuge o ai familiari** indicati nell'art. 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Osserva



Silvano Nieri

Commercialista, Ragioniere, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45 59016 Poggio a Caiano (PO)

www.studionieri.it

Le somme erogate dal datore di lavoro (nell'anno 2022 o entro il 12.1.2023 per effetto del principio di cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

Cordialità

Silvano Nieri

Tel 055.8797201 Fax 055.8779812 silvano@nieri.org

Circolare n°29 – 2022

pag. n°4



Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura e, sotto la propria responsabilità, alla diffusione.